

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

### Consiglio Direttivo

#### DELIBERAZIONE N° 12162

*Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 21 e 22 dicembre 2011*

- alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di 34;
- vista la propria deliberazione in data 23 luglio 2008, n. 10760, con la quale si disponeva di indire distinte procedure selettive per titoli ed esame colloquio riservate al personale stabilizzabile presso l'INFN ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) - il cui rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato, relativamente al quale il personale stesso è stato classificato stabilizzabile, risultava costituito attraverso modalità diverse dalla pubblica selezione di natura concorsuale - per ognuno dei seguenti profili professionali:
  - profili professionali del personale Ricercatore;
  - profili professionali del personale Tecnologo;
  - profilo professionale di Collaboratore Tecnico E. R.
- visto il bando n. 12920/2008, relativo, tra quelle suddette, alla procedura selettiva riservata al personale dei profili di tecnologo;
- visti in particolare gli articoli 1, penultimo comma, 6, ultimo comma e 7 del predetto bando n. 12920/2008, concernenti, rispettivamente:
  - gli effetti del mancato superamento della procedura selettiva, in particolare per il personale il cui rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato in essere con l'INFN risulti prorogato fino al termine di conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi di quanto previsto dal suddetto art. 1, comma 519;
  - il punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio, stabilito in punti 28 su 40;
  - il punteggio complessivo minimo previsto per il superamento della procedura selettiva, stabilito in punti 70 su 100;
- vista la propria deliberazione in data 19 dicembre 2008, n. 10875, con la quale, tra le altre:
  - si approvavano gli atti della procedura selettiva per titoli ed esame colloquio di cui al suddetto bando n. 12920/2008;
  - si disponeva l'espunzione dalle rispettive graduatorie del personale stabilizzabile presso l'INFN ai sensi dall'art. 1, comma 519, della legge 296/2006, approvate con propria deliberazione n. 10363 del 26 ottobre 2007, dei candidati che - non avendo conseguito nella procedura selettiva in parola i punteggi minimi sopra richiamati - non avevano superato la procedura stessa e per i quali non risultavano, pertanto, perfezionati i requisiti per la stabilizzazione a tale fine prescritti da detto art. 1, comma 519, candidati tra i quali era compresa la Dr.ssa Luciana CAROTA;
- vista la sentenza n. 176/2011 depositata in data 24 giugno 2011 con la quale il Tribunale di Bologna, sezione per le controversie del lavoro, in esito al ricorso proposto dalla Dr.ssa

Luciana Carota avverso l'esito della sua partecipazione alla predetta procedura selettiva di cui al bando n. 12920/2008, disponeva, tra l'altro:

- la disapplicazione della deliberazione n. 10875/2008 del Consiglio Direttivo dell'INFN, limitatamente alla posizione della Dr.ssa Luciana Carota;
- l'effettuazione da parte dell'INFN, a richiesta di parte, di una nuova valutazione dei titoli della ricorrente, secondo i criteri evidenziati nella sentenza stessa;
- vista la nota in data 18 luglio 2011 con la quale il legale della Dr.ssa Carota chiedeva, in nome e per conto della sua assistita, l'esecuzione di detta sentenza;
- vista la disposizione del Presidente dell'INFN in data 23 settembre 2001, n. 14640 con la quale - in esecuzione della predetta sentenza n. 176/2011 del Tribunale di Bologna - si conferiva alla commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui al bando n. 12920/2008, già nominata con precedente disposizione in data 3 novembre 2008, n. 12967, l'incarico di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli prodotti dalla Dr.ssa Luciana Carota secondo i criteri evidenziati nella motivazione della sentenza stessa;
- visti gli atti posti in essere dalla suddetta Commissione esaminatrice in relazione all'incarico conferito con la predetta disposizione n. 14640 e riconosciutane la correttezza e validità nonché la conformità alle indicazioni contenute nella citata sentenza n. 176/2011 del Tribunale di Bologna;
- dato atto che, secondo le risultanze di tali atti, nella ripetizione della valutazione dei titoli la Dr.ssa Luciana CAROTA mantiene i medesimi punteggi precedentemente conseguiti, per un totale di punti 37 su 60 e che, pertanto, risulta confermato il punteggio complessivo già riportato dalla stessa Dr.ssa Carota in relazione alla sua partecipazione alla procedura selettiva in parola, pari a punti 68 su 100;
- considerato che - in ragione di tale punteggio complessivo riportato nella procedura selettiva di che trattasi e per effetto delle già richiamate disposizioni contenute negli artt. 1 e 7 del relativo bando e nell'art. 1 comma 519 della legge 296/2006 - la Dr.ssa Carota non supera la procedura stessa e non perfeziona, conseguentemente, i requisiti per la stabilizzazione a tale fine prescritti da detto art. 1, comma 519 della legge 296/2006;
- su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;
- il giorno 21 dicembre 2011 con n. 34 voti a favore;
- visto il risultato della votazione;

#### DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Sono approvati gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice della procedura selettiva per titoli ed esame colloquio di cui al bando n. 12920/2008, in relazione all'incarico alla stessa conferito per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel punto 3) della sentenza del Tribunale di Bologna, sezione per le controversie del lavoro, n.

171/2011, in esito al ricorso proposto dalla Dr.ssa Luciana Carota avverso l'esito della sua partecipazione alla procedura selettiva stessa.

- 3) La Dr.ssa Luciana CAROTA che - in relazione a quanto illustrato in premessa - non ha superato la procedura di cui al precedente punto 2) e per la quale non risultano, pertanto, perfezionati i requisiti per la stabilizzazione a tale fine prescritti dall'art. 1, comma 519, della legge 296/2006, è espunta dalla rispettiva graduatoria del personale stabilizzabile presso l'INFN ai sensi di detto art. 1, comma 519, approvata con propria deliberazione n. 10363 del 26 ottobre 2007.
- 4) Per effetto di quanto disposto nel precedente punto 3) e di quanto stabilito nell'art. 1, penultimo comma, del bando relativo alla procedura selettiva di che trattasi, accerta che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dr.ssa Luciana CAROTA con l'INFN è risolto con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 16 marzo 2009.